



# COMUNE DI PONTENURE

PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

N. 12

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza .....ordinaria .....prima...convocazione - seduta pubblica.....

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. – ANNO 2022.**

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì 31 del mese di MAGGIO alle ore 21.15 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vengono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
1 - GRUPPI MANOLA	X	
2 - FAGNONI ANGELA	X	
3 - BERGAMASCHI MATTEO	X	
4 - DEMICHELI LUIGI	X	
5 - AMICI ALESSANDRO	X	
6 - CAMINATI MARCO	X	
7 - MODENESI ROBERTO	X	
8 - BONZANINI CASSANDRA	X	
9 - BERNARDI CINZIA		X
10 - ZANETTI MEDARDO	X	
11 - SPONGA VERGILIO CLAUDIO	X	
12 - BARBIERI SARA		X
13 - DOTTI ENZO		X
<b>TOTALE N.</b>	<b>10</b>	<b>3</b>

Partecipa la dott.ssa LISA GALLONELLI, Vice Segretario Generale della Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Podenzano e Pontenure, nominata con decreto del Sindaco di Podenzano n. 14 del 28.10.2021, che provvede alla redazione del presente verbale.

La presenza e l'identità personale dei componenti è stata accertata da parte del Vice Segretario Comunale, compresa la votazione.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'avv. Manola Gruppi, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

**N. 12 DEL 31.05.2022**

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. – ANNO 2022.**

Illustra il Sindaco.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 1, comma 1, decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. 16 giugno 1998, n. 191) ai sensi del quale *“È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche”*;

**VISTO** l'art. 1, comma 2, d.lgs. 360/1998, ai sensi del quale *“Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti”*;

**VISTO** l'art. 1, comma 3, d.lgs. 360/1998, ai sensi del quale *“I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”*.  
*Con il medesimo Regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali*;

**VISTO** il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'Irpef – approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30.04.2007;

**VISTO** l'art. 2 del Regolamento suddetto – Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF – nel quale si fissava l'aliquota per l'anno 2007 nella misura dello 0,6%;

**VISTO** inoltre l'art. 3 – Esenzioni per particolari categorie di soggetti – nel quale risultava l'esenzione dall'addizionale comunale all'IRPEF per i soggetti con reddito inferiore a € 10.000,00 annui;

**VISTO** inoltre l'art. 4 – Anni successivi – che testualmente cita: “Per gli anni successivi, il Consiglio Comunale potrà variare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nei limiti consenti dalla Legge, e/o la soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”.

**DATO ATTO** che per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 con apposita deliberazione del Consiglio Comunale venivano confermate sia l'aliquota dello 0,6% sia l'esenzione;

**DATO ATTO** che con propria deliberazione n. 19 del 28.06.2012, per il pareggio del bilancio, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è stata fissata nella misura dello 0,7% e che è stata aumentata la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'Irpef a € 11.500,00, dando atto che l'addizionale comunale all'IPERF non era dovuta dai soggetti con redditi non superiori a € 11.500,00 annui, mentre i soggetti che non rientravano nella suddetta ipotesi di esenzione erano obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF sull'intero reddito posseduto;

**DATO ATTO** che con apposite deliberazioni di Consiglio comunale sono state confermate anche per gli anni successivi sia l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF sia la soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF come approvate con deliberazione di C.C. n. 19/2012 sopra citata;

**DATO ATTO** che per il pareggio del bilancio di previsione 2022, non occorre apportare alcuna modifica a quanto sopra descritto;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, legge 23.12.2000, nr. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, nr. 448, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, nr. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

**VISTO** il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

**RILEVATO** che nella Legge 15/2022, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. Milleproroghe 2022), pubblicata in G.U. n. 49 del 28/02/2022, è stato disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali riferito al triennio 2022-2024 al 31 maggio 2022, autorizzando, pertanto, l'esercizio provvisorio fino a tale termine secondo la disciplina di cui all'articolo 163 del TUEL;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.*

**VISTI** inoltre i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

**CON VOTI:**

- Presenti: n. 10
- Votanti: n. 8
- Favorevoli: n. 8
- Contrari: n. 0
- Astenuti: n. 2 (Zanetti, Sponga)

resi ai sensi di legge,

### **DELIBERA**

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante:

1. **DI CONFERMARE**, per l'anno 2022 l'aliquota e l'esenzione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28.06.2012, e precisamente:

#### **Aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF 0,7%**

#### **Esenzioni per particolari categorie di soggetti:**

- L'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta dai soggetti con redditi non superiori a € 11.500,00;
- I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione previste al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito posseduto.

2. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge nr. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere entro le scadenze di legge,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### CON VOTI:

- Presenti: n. 10
- Votanti: n. 8
- Favorevoli: n. 8
- Contrari: n. 0
- Astenuti: n. 2 (Zanetti, Sponga)

resi ai sensi di legge,

### DICHIARA



Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. – ANNO 2022**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

La sottoscritta Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Pontenure, li 27.05.2022



**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI**  
Dott.ssa Roberta Bertuzzi  


---

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

La sottoscritta Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto.

Pontenure, li 27.05.2022

**LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
Silvana Rimondi  


**Sottoscritto: IL SINDACO**  
f.to Avv. Manola Gruppi

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dott.ssa Lisa Gallonelli

---

---

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DI PONTENURE DAL **09 GIU 2022** e vi rimarrà per 15 gg.

ATTESTA  
LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI  
f.to Dott.ssa Roberta Bertuzzi

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal **31.05.2022**

per dichiarazione di immediata esecutività  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma terzo, D.lgs.n. 267/2000

Pontenure, li **09 GIU 2022**

LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI  
f.to Dott.ssa Roberta Bertuzzi

---

---

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

Pontenure, li **09 GIU 2022**



LA RESPONSABILE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI  
Dott.ssa Roberta Bertuzzi

---

---